



Oggetto: Regolamento REACH – Richiesta di informazioni

Spett.le Cliente,

In relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), i prodotti che ci inviate, per essere sottoposti alle prove di laboratorio da noi svolte, sono classificati, in termini generali, “articoli”.

L’Articolo 3 – punto 3) del suddetto Regolamento definisce “articolo”: “*Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica*”. Per maggiore chiarezza è possibile consultare la linea guida ufficiale all’indirizzo (ad oggi)

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_it.pdf

Pertanto, in riferimento agli adempimenti connessi al suddetto Regolamento, Vi invitiamo ad informarci in relazione all’eventuale presenza, nell’articolo che ci fornite, di sostanze destinate ad essere rilasciate intenzionalmente in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Nel caso in cui tale condizione sia verificata, Vi chiediamo di informarci circa lo status della sostanza, o delle sostanze che compongono la miscela, rilasciata dall’articolo sia nella Vs. veste di Produttori o Importatori delle stesse sia nel caso in cui siate comunque considerati “Soggetti” a valle nella catena di approvvigionamento.

Le informazioni dovranno esplicitare il compiuto adempimento degli obblighi di registrazione o eventuali motivi di esclusione della sostanza (o delle sostanze che compongono la miscela) dall’ambito di applicazione del Regolamento.

Vi chiediamo, inoltre, di informarci circa la presenza di sostanze in Allegato XIV (Allegato delle sostanze soggette ad autorizzazione) del Regolamento e/o di “sostanze di elevato interesse” (Substances of Very High Concern – SVHC) in lista candidata sopra la soglia dello 0,1% in peso e di verificare il rispetto delle eventuali restrizioni contenute nell’Allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi).

L’elenco delle SVHC in lista candidata è consultabile all’indirizzo (ad oggi)

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

Gli allegati aggiornati sono rinvenibili nel testo consolidato del Regolamento.